



Decreto Rettorale

LA RETTRICE

VISTO il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare l'art. 7, comma 6;

VISTO lo Statuto dell'Università di Verona;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 19 dicembre 2023 di approvazione del "Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Ateneo";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione 19 dicembre 2023, con la quale viene espresso parere favorevole al testo approvato dal Senato Accademico;

RITENUTO OPPORTUNO segnalare che le prestazioni relative allo svolgimento di attività professionali dotate di tariffari specifici, richiamati all'art. 10, comma 3 del citato regolamento, vengano retribuite con l'importo minimo dei predetti tariffari;

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale rep. 13345-2023 prot. 505977 del 22/12/2023;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 24 febbraio 2026 di approvazione della modifica all'art. 9, comma 4, lett. i, del "Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Ateneo";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2026, con la quale viene espresso parere favorevole al testo del citato regolamento approvato dal Senato Accademico;

VISTO l'art. 57, comma 2, dello Statuto in materia di entrata in vigore dei regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 - Il "Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Ateneo", è modificato nel testo approvato dagli organi citati in premessa e allegato al presente provvedimento.

Art. 2 - Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Prof.ssa Chiara Leardini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A PERSONALE
ESTERNO ALL'ATENEO**

Sommario

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	1
Art. 2 - Ambito di applicazione	1
Art. 3 - Condizioni necessarie per il conferimento di incarichi	2
Art. 4 - Tipologie di contratti di collaborazione vietate.....	2
Art. 5 - Tipologia degli incarichi.....	3
Art. 6 - Soggetti destinatari	3
Art. 7 - Modalità di individuazione del prestatore	4
Art. 8 Ricognizione interna	4
Art. 9 - Avviso di selezione	4
Art. 10 - Compenso	5
Art. 11 - Commissione esaminatrice	5
Art. 12 - Esiti della selezione	5
Art. 13 - Durata dell'incarico	5
Art. 14 - Sospensione dell'incarico	6
Art. 15 - Stipula del contratto	6
Art. 16 - Adempimento di cui all'art. 1, c. 173, della L. 23.12.2005, n. 266.....	6
Art. 17 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico e modalità di corresponsione del compenso.....	6
Art. 18 - Estinzione del contratto e preavviso.....	7
Art. 19 - Coperture assicurative	7
Art. 20 - Pubblicizzazione degli incarichi.....	7
Art. 21 - Disposizioni finali	7

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o non occasionale o libero professionale ad esperti esterni di comprovata esperienza, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Per specifiche esigenze, cui non è possibile far fronte con il personale dipendente in servizio, è consentito conferire incarichi individuali a personale esterno. In particolare, il ricorso è ammesso nei seguenti casi:
 - a) affidamento di compiti non rientranti tra le funzioni ordinarie del personale dipendente;

- b) affidamento di compiti di supporto alla ricerca, alle attività didattiche, di formazione e di terza missione, verificate le condizioni che non ne consentano lo svolgimento da parte del personale dell'Ateneo;
 - c) affidamento di compiti di natura tecnico-scientifica, che richiedano specifiche competenze o iscrizioni in albi professionali e per cui non sia possibile l'impiego di personale dell'Ateneo;
 - d) svolgimento di attività di ricerca, nell'ambito di specifici programmi/progetti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
2. Tali incarichi sono conferiti nel rispetto delle norme in vigore.
 3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) per l'affidamento di incarichi di docenza disciplinati dall'art. 23 della L. n. 240/2010 o per l'attribuzione di borse di studio o di assegni di ricerca disciplinati dall'art. 22 della medesima legge;
 - b) per l'attribuzione di assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato, prevista dall'art. 1, c. 1, lett. b), del D.L. 09.05.2003, n. 105 o per le assegnazioni agli studenti delle collaborazioni ad attività connesse ai servizi e al tutorato di cui all'art. 13 della L. 19.11.1990, n. 341;
 - c) per gli incarichi ai componenti degli organi di governo, di controllo, di valutazione e di garanzia dell'Ateneo;
 - d) per i cosiddetti "contratti esclusi" di cui all'art. 56 del D.Lgs. 36/2023, tra i quali rientrano gli incarichi di progettazione e gli incarichi affidati per il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'amministrazione, nonché per gli ulteriori servizi legali;
 - e) per l'affidamento di ogni altro incarico disciplinato da specifiche norme o da regolamenti di Ateneo.

Art. 3 - Condizioni necessarie per il conferimento di incarichi

1. Gli incarichi di cui all'art. 2 vengono conferiti in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di autorizzazione o di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ai compiti istituzionali dell'Ateneo, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ateneo;
 - b) occorre accertare preliminarmente e oggettivamente la mancanza all'interno della propria organizzazione di risorse umane idonee allo svolgimento dell'incarico;
 - c) la prestazione deve essere comunque di natura temporanea e altamente qualificata. Non è ammesso il rinnovo. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, solo per completare il progetto e per ritardi non imputabili al/alla prestatore/prestatrice ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico.
2. Devono essere preventivamente determinati:
 - a) durata;
 - b) oggetto;
 - c) compenso dell'incarico, che deve essere strettamente correlato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato;
3. Gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto delle procedure comparative di cui all'art. 7, salvo quanto previsto dal successivo art. 9, comma 2.

Art. 4 - Tipologie di contratti di collaborazione vietate

1. In base all'art. 7, c. 5 bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, è fatto divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. I contratti posti in essere in violazione del predetto divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione di dette disposizioni sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.
3. È inoltre vietato il ricorso ai contratti di cui all'art. 7, c. 6, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii. per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo, come lavoratori subordinati, dei soggetti

incaricati ai sensi del medesimo comma. La violazione di tale divieto è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. I dirigenti che operano in violazione di dette disposizioni sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Art. 5 - Tipologia degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 2 sono affidati mediante le seguenti forme contrattuali:
 - a) **contratto di lavoro autonomo di natura professionale**, avente ad oggetto una prestazione d'opera predeterminata, resa avvalendosi di mezzi propri, da soggetti iscritti ad albi o elenchi professionali, ovvero che svolgano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che siano titolari di partita IVA.
 - b) **contratto di lavoro autonomo di natura occasionale**, avente ad oggetto lo svolgimento di una prestazione episodica, che il collaboratore svolge in maniera saltuaria ed autonoma, spesso con contenuto professionale, che si esaurisce in una sola azione o prestazione, volta al raggiungimento dell'obiettivo stabilito dal committente;
 - c) **contratto di lavoro autonomo di natura non occasionale**, avente ad oggetto lo svolgimento di una prestazione d'opera continuativa, resa in autonomia, ossia senza potere di direzione e vigilanza da parte del committente con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, in cui il collaboratore, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti nel contratto individuale, organizza autonomamente la propria attività lavorativa nel perseguimento degli obiettivi condivisi.

Art. 6 - Soggetti destinatari

1. Gli incarichi possono essere conferiti a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in possesso di laurea specialistica, magistrale, vecchio ordinamento o equipollenti ai sensi della vigente normativa, correlata al contenuto della prestazione richiesta.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di stipulazione di contratti per lo svolgimento di attività che debbano essere svolte da:
 - a. professionisti iscritti a ordini o albi professionali;
 - b. soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali;
 - c. soggetti che operino nel campo dell'attività informatica;
 - d. soggetti che operino a supporto dell'attività didattica, di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da una Pubblica Amministrazione in applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 è necessario, anche in applicazione della normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni, ottenere il preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza del prestatore e comunicare, conseguentemente, alla stessa Amministrazione il compenso liquidato.
4. Ai sensi dell'art. 5, c. 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95, è vietato attribuire incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi o cariche di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi della fattispecie suddetta sono comunque consentiti a titolo gratuito, salvo diverse disposizioni normative. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno.
5. Ai sensi dell'art. 25 della Legge 724 del 1994, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in quiescenza, cessati volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali hanno avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.
6. Non possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico coloro i quali abbiano rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che attiva la procedura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo come previsto dalla lettera b) e c) del c. 1 dell'art. 18 della L. 30.12.2010, n. 240.

Art. 7 - Modalità di individuazione del prestatore

1. Qualora una struttura dell'Ateneo intenda affidare incarichi di cui al precedente art. 2, procederà, mediante la diffusione di avvisi di selezione, a:
 - a) verificare l'eventuale disponibilità di personale dipendente a svolgere, nell'ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto, l'attività richiesta;
 - b) in caso di esito negativo della ricognizione interna, individuare il prestatore d'opera tra i soggetti esterni.
2. La selezione verrà gestita direttamente dalla struttura interessata (Direzione, Dipartimento, Centro, ecc..), che provvederà a garantire adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Università e all'Albo Ufficiale per un periodo di almeno 7 giorni continuativi per il punto a) e 15 giorni continuativi per il punto b).

Art. 8 Ricognizione interna

1. La ricognizione interna avviene, di norma, mediante l'emanazione di un avviso che dovrà contenere l'indicazione della struttura che conferisce l'incarico, la descrizione delle attività da svolgere e la descrizione della professionalità richiesta.
2. Può presentare domanda il personale dell'Ateneo che dichiara di avere le competenze richieste. A tal fine la domanda di partecipazione dovrà essere corredata dall'autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza, se diversa da quella che richiede la prestazione.
3. Le domande verranno valutate sulla base del curriculum del candidato e di un colloquio con la commissione nominata con le modalità di cui al successivo art. 11. In caso di valutazione positiva, il personale individuato svolgerà l'attività richiesta durante l'orario di lavoro e senza compensi aggiuntivi, al di fuori di quelli previsti dai vigenti istituti contrattuali (ad es. straordinario o accumulo di monte ore).
4. In caso di eccezionali ragioni di urgenza, da motivare all'interno del provvedimento di autorizzazione all'indizione delle procedure di selezione, la ricognizione può essere fatta all'interno dell'avviso di selezione destinato all'esterno, fermo restando l'attribuzione dell'incarico a personale interno nel caso di verificata competenza, secondo le indicazioni contenute al comma precedente.

Art. 9 - Avviso di selezione

1. L'autorizzazione e l'indizione delle procedure di selezione è di competenza del:
 - a) Direttore Generale/Rettore per le strutture dell'amministrazione centrale;
 - b) Direttore o Presidente o Consiglio di Dipartimento o dell'organo collegiale per le strutture decentrate.
2. Il ricorso alle procedure comparative è eccezionalmente derogabile solo ed esclusivamente con riguardo a:
 - a) procedure comparative andate deserte;
 - b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, da motivare adeguatamente all'interno del provvedimento di autorizzazione all'incarico;
 - c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della prestazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale. La particolare urgenza dev'essere connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico e deve essere adeguatamente motivata all'interno del provvedimento di autorizzazione.
3. La procedura comparativa potrà essere effettuata per soli titoli, per titoli e/o prova scritta/pratica e/o colloquio o solo prova scritta/pratica e/o colloquio.
4. L'avviso di selezione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la tipologia di incarico;
 - b) il riferimento all'eventuale progetto di ricerca o ad altro specifico finanziamento sul quale graverà la spesa;
 - c) l'oggetto dell'incarico inteso come l'attività e gli obiettivi, per i quali si richiede l'incarico e dai quali si evincono le caratteristiche dell'elevata professionalità;

- d) i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa (ad es., titolo di studio relativo all'incarico da espletare, iscrizione ad albo o ordine professionale, esperienza lavorativa richiesta nel settore di interesse);
 - e) la contestuale ricognizione tra i dipendenti dell'Ateneo della presenza o meno della professionalità richiesta, se non esperita con separato avviso;
 - f) gli eventuali titoli valutabili laddove previsti;
 - g) gli eventuali argomenti del colloquio e/o della prova pratica, laddove previsti, tesi a verificare l'attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all'oggetto dell'incarico da conferire e ad accertare il possesso della particolare qualificazione professionale del/della candidato/a necessaria per l'espletamento dell'incarico da affidare;
 - h) la durata dell'incarico;
 - i) la somma complessiva da impegnare comprendente il compenso da corrispondere al/alla prestatore/prestatrice, gli oneri di legge a carico del/della prestatore/prestatrice nonché quelli a carico dell'Università degli Studi di Verona. Gli oneri di legge ricomprendono altresì gli oneri previdenziali e tributari;
 - j) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa. I termini per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell'Università e all'Albo Ufficiale;
 - k) l'indicazione che non è ammesso il rinnovo. L'eventuale proroga dell'incarico è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al/alla prestatore/prestatrice, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
 - l) il responsabile del procedimento.
5. L'avviso di selezione potrà prevedere la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico con motivazione espressa.

Art. 10 - Compenso

1. Il compenso, motivatamente indicato dal proponente l'incarico, per gli incarichi conferiti all'esterno è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.
2. Il compenso è determinato al lordo degli oneri di legge a carico del/della prestatore/prestatrice.
3. Per le prestazioni relative ad attività professionali dotate di tariffario specifico il compenso sarà determinato in conformità a quest'ultimo.

Art. 11 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore o Presidente della struttura decentrata o del Direttore Generale/Rettore per l'amministrazione centrale, è composta da almeno tre membri, di provata competenza nelle materie oggetto della selezione, nel rispetto ove possibile dell'equilibrio di genere.
2. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
3. L'attività prestata dalla commissione viene svolta a titolo gratuito.

Art. 12 - Esiti della selezione

1. Al termine della procedura la Commissione redige un verbale dal quale risultano i criteri di selezione, la valutazione dei candidati, l'individuazione del vincitore e la graduatoria degli idonei con il punteggio assegnato.
2. L'esito della selezione viene approvato con provvedimento del Direttore o Presidente della struttura decentrata o del Direttore Generale/Rettore per l'amministrazione centrale e pubblicato a cura della competente struttura nell'apposita sezione del sito web di Ateneo e all'Albo Ufficiale.

Art. 13 - Durata dell'incarico

1. Di norma, la durata massima per gli incarichi di lavoro autonomo disciplinati dal presente regolamento non può eccedere i dodici mesi, salvo specifiche esigenze adeguatamente motivate nei provvedimenti di autorizzazione e comunque per un periodo non superiore ai trentasei mesi.

2. L'incarico potrà essere prorogato, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 14 - Sospensione dell'incarico

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del prestatore d'opera non comportano l'estinzione automatica del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a centocinquanta giorni in caso di maternità e per un periodo superiore a un sesto della durata del contratto negli altri casi.
3. Di norma, il contratto del prestatore si conclude alla scadenza pattuita. Al fine di consentire il completamento dei lavori, in caso di malattia, infortunio e gravidanza, la sospensione del rapporto può comportare, con l'accordo delle parti, una proroga alla durata del contratto pari al periodo di sospensione, senza modifiche del compenso pattuito, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
4. Nel caso in cui la durata del contratto non possa essere prolungata per motivi oggettivi, legati alla scadenza del progetto o del programma, il corrispettivo dovrà essere proporzionalmente ridotto, tenuto conto della percentuale di completamento dell'opera richiesta.

Art. 15 - Stipula del contratto

1. Il rapporto di lavoro autonomo si instaura mediante la stipula di un contratto di diritto privato da sottoscrivere prima dell'inizio dell'attività tra il soggetto individuato ed il Direttore Generale/Rettore per l'amministrazione centrale o il Direttore o Presidente della struttura decentrata, ciascuno per la propria competenza.
2. Il contratto deve in ogni caso indicare:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) gli obblighi del prestatore;
 - c) la durata del contratto;
 - d) il corrispettivo e la modalità di corresponsione dello stesso;
 - e) la previsione di clausola risolutiva espressa;
 - f) l'osservanza del codice di comportamento.

Art. 16 - Adempimento di cui all'art. 1, c. 173, della L. 23.12.2005, n. 266

1. I provvedimenti di affidamento degli incarichi di studio e consulenza di importo superiore a € 5.000,00, unitamente ai contratti stipulati con i soggetti affidatari dovranno essere trasmessi, entro e non oltre 30 giorni dalla data di stipula del contratto, a cura del responsabile del procedimento, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, c. 173 della L. 23.12.2005, n. 266.
2. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti:
 - a. **gli incarichi di studio** si caratterizzano per la consegna, da parte dell'incaricato, dei "risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti entro il termine stabilito nella lettera di incarico (...) I risultati dell'incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale della stessa";
 - b. **le consulenze** sono da intendersi come richieste di pareri ad esperti e con esse l'amministrazione intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l'azione dei propri organi.

Art. 17 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico e modalità di corresponsione del compenso

1. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento da parte del Responsabile della struttura e del soggetto proponente, qualora non coincidenti, della corretta esecuzione della prestazione secondo i termini contrattuali.
2. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, ovvero per *tranche*, in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico, previo accertamento secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 18 - Estinzione del contratto e preavviso

1. Le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le modalità previste nel contratto di lavoro individuale. In ogni caso si applicano le norme di cui agli artt. 2227, 2228 del codice civile.
2. È fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 14, comma 4.

Art. 19 - Coperture assicurative

1. Limitatamente al periodo di validità del contratto e solo nel caso di utilizzo di locali ed attrezzature messe a disposizione dal Committente, lo stesso provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi attraverso apposita polizza con compagnia di assicurazioni a beneficio del Collaboratore.
2. L'onere della copertura assicurativa infortuni ricade sui prestatori, qualora non sia prevista da normativa di legge la copertura assicurativa obbligatoria infortuni presso l'Inail.

Art. 20 - Pubblicizzazione degli incarichi

1. Per ottemperare agli obblighi di trasparenza (art. 15 D.Lgs. 33/2013) e di trasmissione alla funzione pubblica (art. 53, comma 14, D.Lgs.165/2001), le strutture che attivano tali incarichi pubblicano nell'apposita banca dati, accessibile al pubblico per via telematica, i dati richiesti e precisamente il nominativo del titolare dell'incarico, la ragione (oggetto) dell'incarico, gli estremi dell'atto di conferimento, la durata e il compenso dell'incarico, il curriculum vitae, la dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, nonché l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
2. La pubblicazione di tali dati deve avvenire entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e rimanere per i 3 anni successivi alla conclusione dell'incarico. Tale pubblicazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del Dirigente che lo ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare e comporta una sanzione pari alla somma corrisposta.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per tutti gli aspetti non espressamente previsti si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché tutte le norme di legge in materia di lavoro autonomo.
2. Il presente Regolamento sostituisce il "Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per l'attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l'Università degli Studi di Verona", adottato con Decreto Rettorale n. 2928 del 19 dicembre 2006 e il "Regolamento per l'affidamento a personale estraneo all'Università di incarichi di prestazione autonoma", adottato con Decreto Rettorale n. 6738 del 29 giugno 2000.